

**Aspettativa per motivi di famiglia
(Personale a tempo indeterminato)**

Al Dirigente Scolastico
ITE "P.F. CALVI" di Belluno

Oggetto: *Aspettativa per motivi di famiglia.*

Il/la sottoscritto/a
nato/a a prov.il e residente
in via comune cap.
prov. assunto/a a tempo indeterminato in qualità di docente presso questo istituto

C H I E D E

ai sensi dell'art.24 comma 1 del Ccnl Scuola del 4/8/1995 e degli artt. 69 e 70 del Dpr n. 3 del 10/01/1957, di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un periodo di aspettativa (*) per i seguenti motivi di famiglia
.....
dal al compresi.

In caso di diniego a fruirne, ovvero di differimento dell'inizio dell'aspettativa o diminuzione della durata, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90.

ALLEGA documentazione giustificativa della richiesta.

Distinti saluti.

Data

Firma

() Periodo continuativo non superiore ad un anno. Si può chiedere un ulteriore periodo solo dopo sei mesi di servizio, e il limite massimo è di 2 anni e mezzo in un quinquennio.*

(ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA)

ART 24, COMMA 1, DEL CCNL SCUOLA DEL 4/8/1995.

-L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano. L'aspettativa può essere concessa dal capo di istituto al personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.

-Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

Dpr 3/1957

ARTICOLI 69 e 70

-L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.

L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

-Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo della durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.